



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
DEGLI USI CIVICI**

NORME GENERALI

*Art. 1**Richiami normativi*

1. Le terre assegnate al Comune di Cinte Tesino rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927, n. 1766 sul " riordinamento degli usi civici " e cioè " terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente " saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332, nonché a norma di vecchie consuetudini.

*Art. 2**Ambito territoriale di applicazione*

1. Le terre rientranti nella categoria suindicata ed oggetto del presente regolamento sono quelle specificatamente indicate nel decreto del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento, emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928, n. 332 in data 30.07.1941, n. 1833/41 e 21.12.1983, n. 532/83.

*Art. 3**Diritti d'uso civico riconosciuti*

1. I diritti delle popolazioni sulle terre suddette, come sono stati accertati e riconosciuti dal predetto Commissariato, e desunti dai relativi decreti, sono i seguenti:
 - Diritto di legnatico
 - Diritto di pascolo con ogni sorta di bestiame svernato a Cinte Tesino;
 - Diritto di strammatico;

*Art. 4**Requisiti per il godimento*

1. Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16.06.1927, n. 1766 e del presente regolamento, spetta a tutti i cittadini residenti in modo stabile, e comunque per un periodo non inferiore a 9 mesi, nel Comune di Cinte Tesino, quindi iscritti nel registro della popolazione residente.
2. In esecuzione alle servitù esistenti sul demanio comunale il diritto d'uso civico viene riconosciuto per diritto reale a tutti i masi situati nel territorio catastale del Comune anche se di proprietà di persone non aventi la residenza nel comune, purché dimorino, per la maggior parte dell'anno in

quella zona, coltivino il fondo ed il maso serva per abitazione del proprietario e/o deposito delle scorte.

3. Le provvidenze di cui al comma precedente sono comunque condizionate all'obbligo del mantenimento dei prati ed al loro regolare sfalcio ed all'esecuzione di tutte quelle opere necessarie ad evitare il degrado del territorio ed il rimboschimento dei fondi serviti dai masi.
4. Se i fondi serviti da edifici che hanno goduto dell'uso civico non vengono regolarmente sfalciati e mantenuti nei cinque anni successivi all'erogazione dell'uso civico, i proprietari dovranno rimborsare al Comune una somma pari al valore attualizzato del beneficio goduto, con la conseguente perdita dell'uso civico.

Art. 5
Capofamiglia

1. Il diritto d'uso civico viene esercitato per conto di tutti i componenti il nucleo familiare dal capofamiglia.
2. Si considera "capofamiglia" chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia.

Art. 6
Nucleo familiare

1. Il "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone legate fra loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico, ai sensi dell'art. 4.

Art. 7
Diritti delle popolazioni

1. I diritti delle popolazioni, sui detti terreni a bosco e a prato, saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico boschivo redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 130 e 135 della Legge Forestale (R.D. 30.12.1923, n. 3267) tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile (Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della famiglia).

Art. 8
Esercizio del diritto della popolazione

1. L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni della legge forestale e relativo regolamento, approvato con R.D. 26.05.1926, n° 1126, nonché dalle vigenti "prescrizioni di massima o di polizia forestale" per la Provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

Art. 9

Corrispettivo per il diritto d'uso civico

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è gratuito.
2. Il comune per sopperire alle spese d'amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinamento coltura imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione) determina a carico degli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo, annualmente, la Giunta Comunale - provvederà alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni d'uso civico, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n° 332.

USO CIVICO DI LEGNAME DA FABBRICA

Art. 10
Aventi diritto

1. Sarà accordato il legname, alle condizioni fissate per l'uso civico, quando occorra per la manutenzione straordinaria (intesa come ristrutturazione parziale o completa dell'edificio) degli edifici attualmente esistenti, di nuove case purchè entrambi siano adibiti a prima abitazione.
2. Il legname o il contributo sostitutivo è assegnato per la realizzazione del tetto, serramenti interni, serramenti esterni, pavimenti e poggioli.

Art. 11
Esclusione dal diritto

1. Non sarà accordato legname ad uso civico per la costruzione o ristrutturazione di legnaie, barchi ed autorimesse.
2. Nessuno potrà esigere assegni di legname per recuperare consumo di materiali legnosi propri, usati prima di fare domanda o di "insinuarsi" nella sessione forestale.
3. L'uso civico di legname da costruzione non sarà concesso per l'immobile, o parte di esso, che ha goduto del medesimo beneficio nei 20 anni precedenti, salvo deroga per particolari e straordinarie circostanze da autorizzarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.
4. Per l'esercizio di una industria (cioè per qualsiasi attività imprenditoriale, sia essa commerciale, artigianale, agricole, od industriale propriamente detta) o per scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concesso legname da costruzione per uso interno.
5. La concessione di legname per uso interno si concede per un unico edificio anche per chi ha più di una proprietà.

Art. 12
Domanda di uso civico

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico deve inoltrare regolare domanda all'Amministrazione comunale usando il modulo appositamente predisposto.
2. Le domande di cui al 1° comma saranno raccolte, istruite ed esaminate dalla competente Commissione e quindi sottoposte a deliberazione della Giunta Comunale. avverso tale deliberazione può essere proposto ricorso alla Giunta provinciale entro 30 gg dalla sua adozione.

Art. 13
Commissione usi civici

1. Per il controllo della gestione amministrativa degli usi civici e per gli scopi di cui al precedente articolo è istituita apposita Commissione Comunale avente funzione consultiva composta dai seguenti membri:
 - * Sindaco o Assessore delegato con funzioni di Presidente
 - * Custode forestale
 - * un consigliere comunale nominato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza.
2. Alla suddetta Commissione spetta:
 - a - valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico, a norma del presente regolamento;
 - b - recarsi in sopralluogo per verificare se esistono le necessità e le circostanze perché tali prodotti possano essere concessi;
 - c - vigilare e controllare l'effettivo uso dell'assegnazione del prodotto assegnato, secondo, le modalità stabilite nel presente regolamento;
 - d - esprimere pareri sulle domande, predisponendo una relazione da sottoporre alla Giunta Comunale;
 - e - segnalare alla Giunta comunale i contravventori o chi abbia abusato della propria spettanza per i provvedimenti di competenza.

Art. 14

Accertamento delle domande

1. La commissione ha diritto di avvalersi di ogni mezzo legale sia per eseguire gli accertamenti sia per formulare la proposta in merito alle richieste sia per controllare l'effettivo impiego dei materiali concessi.
2. Se un censita non permette ai delegati dell'amministrazione comunale di introdursi nella sua proprietà per controllare il fabbisogno di legname "insinuato" o per accertare il regolare impiego di quello assegnato in precedenza, si riterrà che il fabbisogno non esista ovvero che l'impiego non sia avvenuto. In tal caso si provvederà alla confisca del legname o alla richiesta del pagamento a prezzo commerciale.
3. Parimenti non sarà assegnato legname ad uso civico, o sarà richiesto il corrispettivo del costo del legname uso commercio dell'eventuale legname già ottenuto, se verranno riscontrate difformità rispetto ai progetti approvati.

Art. 15

Quantitativo da assegnare

1. La massa cubica legnosa da assegnare per l'esecuzione dell'opera sarà quantificata al netto della quantità effettivamente utilizzata senza nessun aumento.
2. Il censita assegnatario del legname è tenuto al pagamento di una quota pari al 10% del valore medio del legname uso commercio realizzato dal Comune nell'anno, per ogni mc concesso.

Art. 16
Bolletta di autorizzazione

1. Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Art. 17
Contributo in denaro

1. Ad ogni cittadino avente diritto al beneficio dell'uso civico è data la facoltà di richiedere un contributo in denaro in sostituzione del corrispondente legname rotondo in bosco.
2. Il contributo sostitutivo da liquidare al censita che ne farà richiesta sarà pari al 75% della somma derivante dal prodotto fra le quantità di legname spettanti ai sensi dell'art. 15 ed il prezzo medio del legname uso commercio realizzato dal Comune nell'anno.

Art. 18
Inoltro domande

1. Le domande per assegnazioni di piante in bosco saranno inoltrate, dopo una verifica dell'apposita Commissione, alla sessione forestale di cui all'art. 30 delle "prescrizioni di massima e di polizia forestale", che sarà tenuta ogni principio d'anno nella sede municipale, o se successive alla sessione direttamente all'autorità forestale per l'assegno.

Art. 19
Quantitativi da legname da usare nell'anno

1. L'autorità forestale in accordo con l'amministrazione Comunale in sede di sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.
2. In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 20
Quantità di legname per nuove costruzioni

1. Il quantitativo da assegnarsi all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità del prodotto con riguardo alle richieste avanzate anche da terzi.

Art. 21

Modalità di concessione

1. Per i lavori soggetti a concessione di edificare o autorizzazione edilizia vale il progetto approvato; il relativo fabbisogno di legname verrà desunto in base ai disegni e su sopralluogo del custode forestale.

Art. 22

Obblighi del titolare dell'assegno

1. Il censita avuto il legname da opera in bosco ha i seguenti obblighi:
 - a) porre in opera il legname entro due anni dalla data di assegno e comunque entro i termini previsti nella concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe concesse, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
 - c) il legname concesso per uso civico dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso o destinazione e, in particolare, l'alienazione a qualsiasi titolo sia dentro che fuori il territorio comunale.

USO CIVICO DI LEGNATICO

*Art. 23**Quantitativo di legna da ardere*

1. Il quantitativo di legna da ardere da assegnare viene stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale.
2. Le domande di legna si considerano inoltrate all'Amministrazione con l' "insinuazione" del quantitativo richiesto nella sessione forestale.

*Art. 24**Assegnazione di legna da ardere*

1. A giudizio della Giunta Comunale, la legna occorrente per i bisogni delle famiglie potrà essere fornita dal Comune già preparata oppure mediante consegna di piante in piedi in bosco. Il quantitativo massimo di legna da ardere che potrà essere utilizzato nell'annata dovrà essere stabilito d'accordo con l'Autorità forestale, secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. Prima di fare assegni di piante per la preparazione di legna da ardere, il Comune potrà pretendere che si utilizzino i rimasugli dei tagli, anche se posti in zone boschive lontane.
3. Se verrà disposta la consegna di legna allestita a cura del Comune, potrà essere richiesto il rimborso della spesa sostenuta allo scopo.
4. L'amministrazione comunale fisserà di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso inutilmente tale termine, salvo eventuali proroghe debitamente motivate e concesse, le "consegne di legna" non utilizzate passeranno, senza alcun avviso, di proprietà dell'amministrazione comunale che ne disporrà secondo le proprie necessità, rimanendo sotto inteso che la quota di insinuazione rimane nelle casse del Comune.

*Art. 25**Diniego legna da ardere*

1. Non si potranno chiedere assegni di legna quando si abbiano scorte sufficienti, provenienti da assegni da anni precedenti.
2. Qualora la disponibilità di prodotti legnosi non è sufficiente per coprire i bisogni di tutti la legna non verrà concessa a chi ne può produrre a sufficienza sui fondi propri.

*Art. 26**Legna raccogliatrice*

1. Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente come uso e consuetudine della legna raccogliatrice esistenti nei boschi, previo rilascio di idonea bolletta da parte del custode forestale.
2. I non aventi diritto potranno usufruire della legna raccogliatrice previo pagamento alle casse comunali della bolletta rilasciata dal custode. La quota e la quantità della bolletta verranno fissate annualmente dalla Giunta comunale.
3. Per la legna raccogliatrice si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo e non commercialmente sfruttabili dal Comune. Tali residui rientrano nel quantitativo annuale di legna da ardere.

Art. 27
Sorveglianza

1. Non sono consentite alienazioni di legname e/o di legna proveniente da beni di uso civico sia dentro che fuori il territorio comunale. Non è neppure consentito il trasporto, anche temporaneo, di legna da ardere fuori da territorio comunale se non per giustificati motivi e previa autorizzazione della Giunta comunale. Il legname da opera assegnato in piedi dovrà essere trasportato per la segazione alla segheria idonea più vicina al Comune.
2. L'utente deve attenersi alle norme del presente regolamento, nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti, inoltre deve provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale comunale.
3. Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo del custode forestale e degli altri agenti comunali.

USO CIVICO DI PASCOLO

Art.28
Uso civico di pascolo

1. I terreni pascolativi dei beni di uso civico sono aperti al pascolo per gli aventi diritto ai termini delle vigenti leggi e del presente regolamento.

Art. 29
Utilizzo del pascolo tramite società

1. Se al pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame, per la sua lontananza dal paese o per altre cause, il pascolo potrà essere esercitato nei modi di cui al presente regolamento in via scalare di priorità da Società di allevatori ed agricoltori del paese, da singoli allevatori residenti ed in subordine da società di allevatori con sede fuori del paese e da singoli allevatori non residenti. Nel caso di subaffitto lo stesso deve essere formalmente autorizzato dall'amministrazione comunale.
2. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme stabilite dall'apposito disciplinare d'uso delle malghe.

Art. 30
Zone bandite al pascolo

1. Sono esclusi temporaneamente al pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboscimento (naturale o artificiale) perchè molto radi, deperienti danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dall'Autorità forestale. Così saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico in sede di sessione forestale.
2. La riapertura del pascolo verrà stabilita dalla competente Autorità su proposta dell'Autorità forestale competente per le zone interessate.

USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

Art. 31
Domande per la raccolta

1. I censiti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

Art. 32
Esame domande

1. In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quali zone si potrà raccogliere lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
2. La Giunta comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 33
Utilizzazione dei prodotti

1. Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati per lo scopo cui sono stati richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

Art. 34
Norme tecniche

1. La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la provincia di Trento.
2. Le infrazioni saranno punite a mente delle disposizioni delle predette prescrizioni.

Art. 35
Asporto di stame dai boschi

1. Lo stame raccolto nei boschi demaniali dovrà essere asportato dagli stessi al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stame accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

Art. 36
Autorizzazioni

1. Le persone trovate nel bosco a raccogliere stame o erba di bosco senza autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione anche se aventi diritto.

RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI

*Art. 37**Raccolta di semi, trementina e resine*

1. La raccolta di semi forestali, trementina e resine è regolata dagli artt. 17 e 21 delle “Prescrizioni di massa e di polizia forestale”.
2. I censiti che intendono provvedere alla raccolta dei semi forestali, trementina e resine di cui sopra, dovranno presentare domanda all’Amministrazione comunale che la inoltrerà all’Autorità forestale per le decisioni di competenza con in calce il proprio motivato parere.

*Art. 38**Raccolta di funghi, fragole, lamponi, ecc.*

1. La raccolta di funghi, fragole, lamponi e bacche è libera a tutti i censiti compatibilmente con le leggi in vigore; essa però dovrà avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in special nodo alle colture forestali.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.39
Sanzioni

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3.3.1934 n. 383 e s.m. con una sanzione amministrativa da lire 200.000.= a lire 2.000.000.=, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale, in particolare all'art. 627

Art. 40
Sequestro

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'art. precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

Art. 41
Verbali di contravvenzione

1. I verbali di contravvenzione sono elevati dagli Organi di vigilanza, trasmessi al Sindaco e, per conoscenza, all'Ufficio forestale competente per territorio.

Art. 42
Incaricati della sorveglianza

1. Il custode forestale comunale e gli agenti comunali sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 43
Transito sulle strade forestali

1. Valgono le norme stabilite con apposite leggi provinciali.

Art. 44

Abrogazione norme anteriori

1. Le disposizioni anteriori od in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 45
Entrata in vigore

1. Il precedente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 97 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L.

Approvato con deliberazione consiliare n. 04 dd. 13/02/1998.

IL SINDACO
(Leonardo Ceccato)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giampaolo Bonella)

GIUNTA PROV.LE TRENTO

APPROVAZIONE:

N. 3056/3 - C DEL 15/05/1998